



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Via Palermo – C.da Casazza, S.S. 113 – MESSINA
Partita IVA 02733700831

Ai Sigg Fornitori

OGGETTO: Circolare Split Payment- Legge di stabilità 2015

Come è noto la Legge di stabilità 2015 ha apportato delle modifiche sostanziali nel trattamento fiscale dell'IVA prevedendo il sistema dello split payment

Nello specifico a partire dal 01/01/2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti della P.A (Aziende del Servizio Sanitario comprese) viene corrisposto il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA, la quale è corrisposta all'Erario direttamente dal Ente Pubblico beneficiario della cessione/prestazione cui è fatto obbligo, in luogo del fornitore, di provvedere al versamento dell'imposta secondo le modalità e i termini fissati con Decreto Ministeriale.

Le ditte fornitrice di beni servizi dovranno emettere la fattura con modalità ordinarie secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72 con la seguente dicitura: **"Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, L. 190/2014"**.

In assenza di chiarimenti da parte del Ministero le uniche eccezioni ad oggi previste, confermate con circolare MEF del 23.01.2015, riguardano esclusivamente le fatture per compensi soggetti a ritenuta di imposta o ritenuta a titolo di acconto sull'imposta sul reddito, nonché le fatture per le quali è previsto il reverse charge. Sono fuori dalla regolamentazione dello split payment i regimi speciali, che non evidenziano l'Iva in fattura (regime del margine, agenzie di viaggio, ecc.).

Pertanto, dall'interpretazione della legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità 2015) e da quanto disposto dalle circolari esplicative del MEF del 09.01.2015 e del 23.01.2015, **si desume che l'applicazione dello split payment è generalizzato, non sono previste eccezioni né soggettive (piccoli fornitori, quali artigiani, negozianti, edicole, e così via) né oggettive (fatture di importo minimo). a parte i casi di esclusioni previsti espressamente, già citati.**

Per quanto riguarda l'esigibilità dell'imposta questo Istituto ha optato per l'esigibilità della stessa al momento della ricezione della fattura così come prevista dalla Circolare MEF del 23.01.2015 versando l'imposta entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Il Dirigente
Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale
Dott.ssa Adriana Scardina



Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Barone